

## Lavoratori precoci

# Pensione anticipata con requisiti ridotti

### Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018

Riprendiamo il n° 189 di Previdenza Flash del giugno 2017 apportando le modifiche/novità introdotte dalla [legge 27 dicembre 2017 n° 205](#) (legge di bilancio 2018) all'art. 1 commi 162-165 alla luce della circolare [INPS n° 33 del 23 febbraio 2018](#).

Le novità sono le seguenti:

- Assistenza ai portatori di handicap grave; esteso il beneficio, a determinate condizioni, per chi assiste i parenti entro il secondo grado
- Modificato l'arco temporale di riferimento per lo svolgimento dei "lavori gravosi"
- Estensione a quattro nuove categorie di lavori gravosi
- Eliminazione dell'obbligo di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

**Questo numero di Previdenza Flash annulla e sostituisce il n° 189 del giugno 2017**

**Abbiamo messo in "rosso" il testo aggiornato/novità introdotte dalla legge di bilancio 2018**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale N° 138 del 16 giugno 2017, il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017 n° 87](#) che dà attuazione alle norme contenute nella legge di bilancio del 2017 relativamente alla possibilità di accesso al pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione (contro gli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, richiesti) per i lavoratori "precoci".

La legge di bilancio 2018 – [Legge n°205/2017](#) – ha apportato alcune modifiche significative. L'INPS con [circolare n° 33 del 23 febbraio 2018](#) ha recepito queste novità.

Per la parte generale resta sempre valida la [circolare n° 99 del 16 giugno 2017](#) che detta le disposizioni operative.

Vediamo di analizzare quest'ultima circolare del 2018 ad integrazione delle norme generali.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Requisiti contributivi**

Le norme contenute nella legge di bilancio 2017 hanno stabilito, come già detto, che, alcune particolari categorie di lavoratori "precoci" possono accedere al pensionamento anticipato con "soli" 41 anni di contribuzione.

Per il raggiungimento di questo requisito è possibile utilizzare contribuzione con l'esercizio della facoltà di cumulo prevista dalla legge di bilancio 2017 all'art. 1 commi da 195 a 198.

Trattandosi di un provvedimento non sperimentale ma definitivo che, quindi, si protrarrà nel tempo, il requisito dei 41 anni di contribuzione è soggetto alla maggiorazione per la cosiddetta "aspettativa di vita", ovviamente negli anni a venire e a partire dal 2019 con cadenza biennale.

#### Definizione di lavoratore precoce

Si considera lavoratore precoce chi abbia accreditato almeno 52 contributi settimanali prima del compimento del 19° anno di età (18 anni e 364 giorni).

#### Contribuzione

La contribuzione, utile al diritto e alla misura della pensione, deve derivare da lavoro effettivo: per lavoro effettivo si intende la contribuzione obbligatoria accreditata a fronte di periodi di effettiva prestazione lavorativa.

E' considerata utile anche la contribuzione:

- versata all'estero anche se riscattata;
- riscattata per omissioni contributive
- versata in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello che liquida la pensione;

Ai fini del raggiungimento del requisito ridotto (41 anni di contribuzione) è necessario maturare almeno 35 anni di contribuzione utile al diritto della "vecchia" pensione di anzianità.

## Requisiti soggettivi

Possono accedere al beneficio i lavoratori che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, siano in possesso di una delle seguenti condizioni:

1. **Essere disoccupati** a seguito di:

- a. licenziamento individuale;
- b. licenziamento collettivo;
- c. dimissioni per giusta causa;
- d. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.;

ed aver esaurito, da almeno tre mesi, la prestazione per disoccupazione o NASPI spettante.

### Continuità dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere verificato tramite la consultazione della permanenza nelle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego.

*Esempio:*

*Lavoratore dipendente, licenziato che ha esaurito nel 2015 tutti gli ammortizzatori sociali che si sia iscritto nella gestione degli artigiani per sei mesi e poi si sia cancellato pur trovandosi nel 2017 disoccupato non rientra in questa fattispecie perché manca la continuità di iscrizione nelle liste dei disoccupati.*

**Si ribadisce ( INPS MSG n° 4195 del 25 ottobre 2017) che lo stato di disoccupazione non viene meno in caso di rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione.**

**Anche prestazioni lavorative remunerate con VOUCHER non fanno venir meno lo stato di disoccupazione.**

**Il beneficio per i lavoratori precoci continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente.**

**Non possono usufruire del beneficio i soggetti che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente dalla legge.**

### Disoccupati che godono dell'ASDI

Nel caso di disoccupati che si trovino ad usufruire al termine della NASPI del sussidio ASDI (Assegno Sociale di disoccupazione) il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell'ASDI.

L'ASDI dal 2018 è sostituita dal reddito di inclusione

### Lavoratori agricoli

Poiché i lavoratori agricoli godono dell'indennità di disoccupazione in un periodo temporalmente sfasato rispetto a quello di cessazione del rapporto di lavoro, i tre mesi si contano dalla data di cessazione del rapporto di lavoro se avvenuta nell'anno di pensionamento oppure dalla fine dell'anno in caso contrario.

### **Documentazione necessaria da allegare alla domanda**

- **se licenziato**, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- **se dimesso**, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- **se cessato per risoluzione consensuale**, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- **se operaio agricolo**, deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro

### 2. **Assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo/secondo grado**

- a. (figli e genitori) convivente e portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della legge N° 104 del 1992.
- b. **un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».**
  - Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed il nipote; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.
  - Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell'altro coniuge derivanti da un precedente legame; per affini di secondo grado si intendono i cognati.
  - Per affini di secondo grado si intendono nonno o nonna del coniuge, nipote (figlio del figlio del coniuge), cognato o cognata

Per tali soggetti, la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all'ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

- **aver compiuto i settanta anni di età**; questa condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio.
- **essere anch'essi affetti da patologie invalidanti**; Per l'individuazione delle patologie invalidanti si fa riferimento alle patologie a carattere permanente indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 3, del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, ...., n. 278 del 21 luglio 2000
- **essere deceduti o mancanti**. L'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

**Convivenza:** per convivenza si intende la residenza nello stesso stabile (stesso numero civico) e non già l'effettiva convivenza nello stesso appartamento

Il beneficio si estende anche alla persona in unione civile.

In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l'assistono.

#### **Documentazione necessaria da allegare alla domanda**

Il richiedente deve compilare nel modello di domanda un'autodichiarazione in cui afferma di assistere, precisando da quale data presta assistenza, uno dei soggetti indicati dal decreto (coniuge, persona con la stessa legata da unione civile, parente di primo grado) e di convivere, precisando da quale data, con il medesimo portatore di handicap, riportare i dati anagrafici dell'assistito ed allegare il verbale rilasciato dalla commissione medica attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

#### 3. **Essere invalido civile con grado riconosciuto almeno pari o superiore al 74%.**

##### **Documentazione necessaria da allegare alla domanda**

Il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell'invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale.

#### 4. **Essere lavoratori dipendenti** che svolgano al momento del pensionamento in via continuativa e da almeno sei/sette anni le seguenti professioni: **sono state aggiunte quattro nuove categorie di lavori gravosi. L'elenco completo dei lavori gravosi lo si trova nel [decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n° 367 del 5 febbraio 2018](#)**

##### a. **operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.**

Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse.

Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.

##### b. **conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.**

###### • **Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento**

Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme

applicabili.

- **Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.**

Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

- c. **conciatori di pelli e di pellicce;**

Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.

- d. **conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante**

- **Conduttori di convogli ferroviari**

Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

- **Personale viaggiante**

Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.

- e. **conduttori di mezzi pesanti e camion**

Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili.

- f. **personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.**

#### **Professioni sanitarie infermieristiche**

Così come definite dal [decreto del ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739](#);

#### **Professioni sanitarie ostetriche**

Così come definite dal [decreto del ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740](#).

Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere.

- g. **addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.**

**Addetti all'assistenza personale**

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie.

- h. **insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido**

Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare.

Programmano tali attività, valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

L'ambito della scuola dell'infanzia comprende :

- a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera)
- b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.

- i. **facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati**

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

- l. **personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia**

**Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali**

Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

**Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi**

Le professioni classificate in questa categoria curano il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

- m. **operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti**

Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.



**n. operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;**

Rientra in questa categoria il personale dipendente inquadrato con qualifica di operaio che svolge le seguenti attività:

- **Operai agricoli specializzati:** pianificano ed eseguono tutte le operazioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinate al consumo alimentare e non, rendendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili
- **Operai specializzati della zootecnia:** si occupano della cura, della alimentazione e della custodia di animali da allevamento per produrre carne o altri prodotti destinati al consumo alimentare o alla trasformazione e produzione industriale.
- **Altri operai agricoli:** curano e mettono a produzione in modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento.
- **Operai non qualificati nell'agricoltura e nella manutenzione del verde:** svolgono compiti semplici e routinari per la coltivazione agricola e per la manutenzione parchi, giardini e delle aree verdi.
- **Operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia:** svolgono compiti semplici e routinari per la cura e l'accompagnamento degli animali, per il mantenimento delle foreste e per la pesca e la caccia

Per i lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, l'articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2018 ha specificato che al solo fine di individuare i sei anni di attività c.d. gravosa nei sette o i sette anni di attività c.d. gravosa nei dieci, debba essere assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate utili per il diritto alla pensione di anzianità, nel numero minimo di 156. In base a tale ultima disposizione "l'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri".

Ergo, è sufficiente che il soggetto abbia nell'estratto contributivo al momento della domanda, 156 contributi giornalieri come lavoratore agricolo affinché gli venga riconosciuto un intero anno di lavoro c.d. gravoso.



**o. pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;**

Rientra in questa categoria il personale dipendente imbarcato delle imprese di pesca e delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che svolge le seguenti attività:

- Pescatori della pesca costiera ed in acque interne: si occupano della pesca costiera e in acque interne, svolgono tutte le operazioni relative alla ricerca, l'abbattimento e la cattura di specie ittiche o comunque acquatiche, quali crostacei, molluschi, spugne, telline, destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.
- Pescatori d'alto mare: ricercano, abbattono e catturano in alto mare pesci, molluschi, crostacei, spugne ed altri prodotti acquatici destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.

**p. lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell'ambito di applicazione dei lavori usuranti.**

Rientra in questa categoria il personale dipendente inquadrato con qualifica di operaio che svolge le seguenti attività e non già ricompreso tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011(lavori usuranti)

- Fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia) conducono macchine e impianti di caricamento e di posizionamento dei minerali e dei rottami nei forni ed altoforni, conducono questi ultimi; conducono gli impianti siderurgici di colata in lingotti, lastre e barre e taglio della ghisa, del ferro e dell'acciaio prodotti.
- Operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi: conducono macchine e impianti di caricamento del metallo in forni di seconda fusione e conducono questi ultimi; conducono treni ed impianti di laminazione a freddo e a caldo delle colate di ferro e acciaio.
- Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli: conducono macchine e impianti, basati su tecnologie diverse, per la tempera, la ricottura e per altri trattamenti termici di metalli e leghe metalliche.
- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati: conducono impianti e macchinari per la lavorazione di materiali inerti a base di sabbie terre ed argille, impianti e forni per la produzione e la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali simili e di laterizi

**q. marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.**

Rientra in questa categoria il personale dipendente che svolge le seguenti attività:

- Marinai di coperta e operai assimilati : Le professioni comprese in questa classe conducono macchine e motori navali, barche e battelli; supportano le operazioni di trasporto marittimo.
- Personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne.

**Tabella riassuntiva “lavori gravosi”**

<b>Mansioni Gravose</b>	
Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni	Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Conciatori di pelli e di pellicce	Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante	Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti*
Conduttori di mezzi pesanti e camion	Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca*
Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni	Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne*
Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza	Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative*
Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido	

Cosa si intende per “da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero sei anni negli ultimi sette”?

La legge di bilancio 2018 ha sostituito le parole: «sei anni in via continuativa» con le seguenti: **«sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette».**

A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose, utile per l'accesso al beneficio “precoci”, si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto,

al momento della decorrenza del beneficio ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

- svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni almeno sette anni di attività c.d. gravosa;

oppure

- svolga o abbia svolto negli ultimi sette anni almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all'attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).

### **Documentazione necessaria da allegare alla domanda**

Il richiedente deve farsi rilasciare un'attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall'INPS .

In questa dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato) deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A al DPCM, lettere da a) a e), g) e da i) a m),

I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:

- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.

Se il lavoratore ha svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell'allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un'attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga.

I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.

Rientrano in queste categorie di lavoratori anche gli addetti alle lavorazioni usuranti già identificate dal [Decreto legislativo 21 aprile 2011 N° 67](#) vale a dire:

- a) **addetti in mansioni particolarmente usuranti** (ad esempio, lavori in galleria o nelle cave, lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l'asportazione dell'amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti ecc.);
- b) **lavoratori turnisti che svolgono la loro attività nel periodo notturno** per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 e coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

3) **lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»**, cioè coloro che svolgono la propria attività all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione;

4) **lavoratori che conducono veicoli**, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

#### **Tabella riassuntiva “lavori usuranti o notturni”**

<b>Lavori usuranti o notturni</b>	
Lavori in galleria cava o miniera	Lavori svolti in spazi ristretti
Lavori in cassoni ad aria compressa	Lavori di asportazione dell'amianto
Lavori svolti dai palombari	Addetti alla cd. Linea di catena
Lavori ad alte temperature	Conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di capienza complessiva non inferiore a 9 posti
Lavorazione del vetro cavo	Lavoro notturno con almeno 64 notti lavorate l'anno

#### **Documentazione necessaria da allegare alla domanda**

L'interessato deve dichiarare:

- 1) di aver svolto attività di lavoro dipendente indicando una o più tra le seguenti tipologie:
  - lavoratore impegnato in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 67/2011;
  - lavoratore notturno come definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 67/2011;
  - lavoratori addetti alla c.d. linea catena di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.67/2011
  - conducente di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 67/2011.

Deve allegare alla domanda la documentazione meglio specificata nella Tabella A allegata al Decreto del Ministero del Lavoro 20 settembre 2011;

2) di aver svolto una o più delle attività lavorative sopra richiamate, con l'indicazione dell'esatto arco temporale, per un periodo di tempo pari:

- ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero
- ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'interessato nelle predette attività, inclusi i periodi di contribuzione obbligatoria integrati da accrediti figurativi.

Sono esclusi i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

## **CUMULABILITÀ DELLA PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO**

La pensione “anticipata” liquidata ai lavoratori precoci non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotto in Italia o all’estero per tutto il periodo di anticipo rispetto ai requisiti richiesti per la totalità dei lavoratori.

Nel caso vengano percepiti redditi il trattamento di pensione viene sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del periodo di anticipo.

## **MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE**

I benefici per i lavoratori precoci non sono cumulabili con eventuali maggiorazioni contributive fatta eccezione per quella prevista dall’art. 80 della legge n° 388/2000 (Invalidi civili >74%).

## **PRESENTAZIONE DOMANDE**

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica:

- Entro il **1° marzo** di ciascun anno;
- E’ possibile presentare la domanda anche successivamente al **1° marzo** di ciascun anno successivo ma comunque entro il **30 novembre**. Queste domande saranno prese in esame dall’INPS esclusivamente se non è stato superato il tetto di spesa fissato annualmente.

## **COMUNICAZIONI INPS DELL’ESITO DELLE DOMANDE**

L’INPS comunica:

- Entro il 30 giugno in caso di domanda presentata entro il 1° marzo
- Entro il 31 dicembre negli altri casi

l’esito delle richieste.

Le risposte possibili sono tre:

1. riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
2. riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
3. il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni

In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.

## **ADEGUAMENTO DELL'ETA' ALLA SPERANZA DI VITA**

Ai lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all'incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

## **CRITERI PER STABILIRE LA GRADUATORIA**

La graduatoria, in caso di esaurimento delle risorse, viene stabilita in base:

- Data di raggiungimento del requisito contributivo (41 anni di CTB)
- A parità di graduatoria si terrà conto della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

## **LA DOMANDA DI PENSIONE**

La domanda di pensione va presentata con le consuete modalità: esclusivamente per via telematica.

E' richiesta nel caso di lavoratori dipendenti la cessazione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione del D.P.C.M. e per le sole domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga alle disposizioni previste la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

## **DECORRENZA DELLA PENSIONE PER CHI HA MATURATO TUTTI I REQUISITI E LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E HA PRESNETATO DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO E DOMANDA DI PENSIONE ENTRO IL 1° MARZO 2018**

La pensione anticipata avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa.

Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Questo perché i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per l'istruttoria.

## **INDENNITA' DI FINE SERVIZIO – TERMINI DI PAGAMENTO**

Il termine di pagamento del TFS (il TFR dei dipendenti pubblici) inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell'anzianità contributiva o dell'età anagrafica previsti dall'art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Pertanto, l'indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento.



Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua  
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

---



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"